

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DADA S.P.A.
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI SUL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL
GIORNO : "NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA';
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI"

Signori Azionisti,

con l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2011 scade il termine del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica. L'Assemblea è pertanto chiamata a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa definizione del numero dei componenti e della sua durata, e quindi a deliberare in merito al compenso complessivo da attribuire ai componenti del Consiglio. L'Assemblea potrà eventualmente deliberare anche in merito alla nomina del Presidente del Consiglio stesso ed all'esonero dei nuovi Amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod.civ..

In merito alle deliberazioni a cui sarà chiamata l'Assemblea, e qui espressamente richiamato quanto sul punto già indicato nell'avviso di convocazione della stessa, si segnala quanto segue.

L'art. 19 dello Statuto prevede in particolare che :

La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri nominati, anche tra non soci, dall'assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa rispettata la norma dell'art.2383, Il comma C.C..

Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile protempore vigente e dallo statuto sociale e sono rieleggibili.

Inoltre un numero di amministratori comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs n. 58/1998.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa pro-tempore vigente.

- Florence
- Milan
- Bergamo
- Barcelona
- Worcester
- London
- Paris
- Eindhoven
- Lisbon
- Dublin
- Maidenhead

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale quale sottoscritto alla data di presentazione della lista ovvero rappresentanti la minore misura percentuale fissata da disposizioni di legge o regolamentari. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte almeno 21 giorni prima dell'Assemblea.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo, da intendersi come soggetti che ai sensi dell'art 93 del Decreto Legislativo 58/98 si trovino in rapporto di controllo fra di essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica, e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate, così come le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

All'atto della presentazione della lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità: 1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa vigente; 2) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

La Società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, del d.lgs. 58/1998 almeno 21 giorni prima dell'Assemblea stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

All'elezione degli amministratori si procederà come segue: a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti saranno eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, tanti amministratori che rappresentino la totalità dei componenti il Consiglio come previamente determinato dall'Assemblea, tranne il numero minimo riservato per legge alla lista di minoranza; b) dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggiore numero di voti, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui alla precedente

lettera a) o con i soci che hanno presentato o votato detta lista, saranno eletti tanti amministratori, secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista stessa, nel numero minimo riservato per legge alla lista minoranza.

Al fine di quanto sopra non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste poste in votazione.

Qualora così procedendo non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 pari al numero minimo richiesto per legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il o i candidato/i privo/i di tali requisiti eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/saranno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, in possesso di tali requisiti non eletto/i della lista medesima o, qualora, per qualunque ragione, essa non sia sufficiente, dalle liste che abbiano dopo di essa riportato il maggior numero di voti, a cominciare da quella di cui alla lettera b) che precede e proseguendo con le successive in ordine decrescente di numero di voti ottenuti. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvede all'elezione con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti.

Qualora due o più liste ottengano tutte il più alto numero di voti si procederà al ballottaggio tra esse.

In caso venga presentata una sola lista non si provvede in base alla procedura sopra indicata e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, tutti gli amministratori venendo eletti da essa, secondo il relativo ordine progressivo e sino a concorrenza del numero previamente determinato dall'Assemblea, ferma la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista non si raggiunga il numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Anche in relazione a quanto stabilito nel comma che precede l'Assemblea provvede in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente.

Ad aggiungersi al dettato dell'art. 19 dello Statuto, e per relazione ad esso, si rammenta che in forza del 4° comma dell'art. 147 ter del D.Lgs. 58/98, qualora il Consiglio di Amministrazione sia

composto fino a sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3° del D.Lgs. 58/98, ovvero due se il Consiglio è composto da più di sette membri.

Si ricorda inoltre quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 147 ter del D.Lgs. 58/98 e dell'art. 19 dello Statuto sociale, e cioè che uno dei componenti del consiglio di amministrazione sarà espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, richiamando al riguardo le relative disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nonché quanto raccomandato dalla Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Si rimandano gli Azionisti allo Statuto per una compiuta lettura delle ulteriori disposizioni statutarie riguardanti la nomina del Consiglio di Amministrazione, consultabili anche tramite il sito www.dada.eu, così come alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Si segnala inoltre agli Azionisti il disposto dell'art. 2.2.3. del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dell'art. IA.2.10.6 delle relative Istruzioni al Regolamento, laddove si richiede, quale requisito per il mantenimento della qualifica di società appartenente al segmento STAR attualmente detenuta dalla Società, la presenza di almeno due, tre o quattro Amministratori indipendenti, così come definiti ai sensi della suddetta disciplina, nel caso di un Consiglio composto rispettivamente di massimi otto, da nove a quattordici, ovvero da più di quattordici membri.

Si segnala altresì che il Codice di autodisciplina delle società quotate, come adottato dalla Società, indica che il Consiglio della società deve avere un numero di membri sufficiente per la costituzione dei comitati come previsto dal Codice stesso.

Sempre in merito alla presenza di Amministratori indipendenti all'interno del Consiglio di Amministrazione della Società, si ricorda che la Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della controllante RCS MediaGroup S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 e ss. cod.civ.. Nella formazione delle liste si invitano quindi gli Azionisti a tenere conto del dettato dell'art. 37, co. 1 lett. d) del cd. Regolamento Mercati (adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 come successivamente modificato) in merito ai requisiti necessari al mantenimento della negoziazione dei titoli della Società nel mercato gestito da Borsa Italiana Spa, essendo la Società già conforme agli altri requisiti dettati sempre a tale fine dall'art. 37, co. 1 lett. a), b) e c).

Al fine di poter continuare ad essere ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano ed ai sensi dell'art. 37, comma 1 lettera d) del predetto regolamento, alle società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati, quale è il concreto caso in cui si trova la Società, è richiesto un Consiglio di Amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti, così come è richiesto

che gli altri comitati costituiti in seno al Consiglio raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati siano composti da amministratori indipendenti. In merito si segnala anche che, ai fini della predetto art. 37, comma 1 lettera d), non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente e che l'art. 37 comma 1-bis del predetto regolamento statuisce che ai fini del presente articolo per "amministratori indipendenti" si intendono:

- gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;
- qualora la società dichiarerà, come è il caso della società Dada S.p.A. ed ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo unico, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla Società ai sensi del medesimo codice.

E' richiesto quindi che all'atto della presentazione della lista i singoli candidati dichiarino, sotto la propria responsabilità l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 37, comma 1 lett. d) e comma 1-bis del cd. Regolamento Mercati (reg. 16191 del 2007 come successivamente modificato).

In conformità alle applicabili previsioni di legge e statutarie la prossima Assemblea dei Soci risulterà quindi chiamata a rinnovare l'organo consiliare, in primo luogo determinandone il numero dei membri e la durata, e quindi deliberando in merito alla nomina degli stessi tra le liste e le candidature che perverranno alla Società nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e ad assumere le ulteriori inerenti deliberazioni, e quindi innanzitutto la deliberazione circa il compenso complessivo da attribuire ai componenti del Consiglio per la carica di amministratore.

Si precisa, quali ulteriori deliberazioni inerenti e conseguenti, che l'Assemblea potrà inoltre eventualmente deliberare in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche se a tal riguardo si ricorda che ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale e dell'art. 2380 bis cod. civ. è previsto che il Consiglio di Amministrazione elegga tra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea, nonchè potrà eventualmente deliberare in merito all'eventuale esonero dei nuovi Amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod.civ..



Dada S.p.A.
Piazza Annigoni 9/b
50122 Firenze
Tel. +39 055 200211
Fax +39 055 20021550

www.dada.eu
P.IVA 04628270482
Capitale sociale € 2.755.711,73 i.v.
Registro imprese FI n. 467460

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di RCS MediaGroup S.p.A.

Firenze, 15 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Alberto Bianchi

- Florence
- Milan
- Bergamo
- Barcelona
- Worcester
- London
- Paris
- Eindhoven
- Lisbon
- Dublin
- Maidenhead